

RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA

ex art. 67 D.Lgs 14/2019

proposta di Ristrutturazione del debito del consumatore

formulata dai coniugi Annoscia-Caporusso

Proc. N.18 del 2022 Camera di Commercio di Bari

PREMESSA

La sottoscritta dott.ssa Lopriore Maria, iscritta al n° 907 dell'Albo dei Dottori Commercialisti di Bari e al n° 611 dell'Albo dei CTU, con studio in Capurso alla Via Bari n.73, con provvedimento del referente dell'OCC della Camera di Commercio di Bari (**all.1 Nomina OCC**) è stata nominata Gestore della Crisi nel presente Procedimento proposto dai coniugi Annoscia Pietro, nato a Bari il 05/01/1956, C.F. NNSPTR56A05A662U, e Caporusso Maria , nata a Bari il 23/06/1960, C.F. CPRMRA60H63A662P, entrambi residenti in Viale John Fitzgerald Kennedy n.38 – Bari, di seguito denominati “**Debitori**”. Gli istanti sono rappresentati nella fase del presente istituto dalla Dott.ssa Lucia De Cosmo, Dottore Commercialista, e Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, C.F. DCSLCU83A66A662X, - PEC: decosmo2d@legalmail.it, con studio in Bari alla Via Giovanni Amendola 166/5.

La sottoscritta professionista incaricata dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dagli artt.356-358 del Codice della crisi ed inoltre attesta:

- a) che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- b) che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;
- c) che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto del debitore interessato al Piano.

Inoltre, ricorrono i presupposti di cui al CCII in quanto i ricorrenti:

- 1) hanno dichiarato di trovarsi in una situazione di “sovraindebitamento” per cause a loro non imputabili, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs.14/2019 in

quanto si trovano in uno stato di *“insolvenza che si manifesta con inadempimenti od altri fattori esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”*;

- 2) non sono assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel Tit.IV - Capo II del D.lgs.14/2019;
- 3) non hanno fatto ricorso nei precedenti cinque anni ad una delle procedure disciplinate dal CCII né hanno beneficiato della esdebitazione;
- 4) non hanno subito, per cause a loro imputabili, provvedimenti di impugnazione o risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del piano del consumatore;
- 5) hanno illustrato la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente e gestito il patrimonio nell'interesse dei creditori come previsto all'art.4 D.Lgs 14/2019;
- 6) sono in possesso dei requisiti richiesti dall'art.66 co.1 CCII per l'accesso alle procedure familiari considerato che il sovraindebitamento ha origine comune in quanto i coniugi sono conviventi ed hanno entrambi destinato le loro scarse risorse prioritariamente alla soddisfazione dei bisogni della famiglia

Tutto quanto sopra premesso la scrivente,

DEPOSITA

la presente relazione particolareggiata suddivisa in capitoli come di seguito specificato:

1. PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO DEL CONSUMATORE
2. ATTIVITA' O.C.C.: CONSULTAZIONE BANCHE DATI E CIRCOLARI
AI CREDITORI
3. CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E RAGIONI DELLA INCAPACITA' DI
ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE
4. DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE LE
OBBLIGAZIONI
5. SITUAZIONE FAMILIARE, ECONOMICA E PATRIMONIALE
 - 5.1 Situazione familiare
 - 5.2 Situazione economica
 - 5.3 Situazione Patrimoniale

6. AUTOCERTIFICAZIONI DEI CONIUGI RICHIESTE DALL'OCC
 - 6.1 atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni
 - 6.2 atti dei coniugi impugnati dai creditori
7. PASSIVITA' ACCERTATE
8. ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO
9. VALUTAZIONI IN MERITO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA
10. MERITO CREDITIZIO DEI DEBITORI
11. RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DEI DEBITORI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI
12. INDICAZIONE PRESUNTA DEI COSTI DELLA PROCEDURA
13. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA

&&&&&&

1. PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO DEL CONSUMATORE

A seguito dei numerosissimi contatti telefonici e su piattaforma google meet con i debitori e con l'Advisor dott.ssa De Cosmo Lucia, si è giunti alla conclusione che, al fine di risolvere in maniera ottimale la perdurante situazione di sovraindebitamento che ha colpito i coniugi istanti, lo strumento più idoneo è stato individuato in un Piano familiare di ristrutturazione ex art.67 D.Lgs.14/2019 in quanto si tratta di ex imprenditori che hanno cessato la p.iva da oltre un decennio (2010 Annoscia e 2004 Caporusso) per cui è divenuta necessariamente personale la debitoria delle attività all'epoca esercitate in forma di impresa individuale (vedi par.3); attualmente infatti, il debitore è pensionato dal 2019 e il coniuge casalinga dal 2005, per cui le obbligazioni che residuano dalle attività precedentemente esercitate, vanno intese come "non più attuali", secondo la definizione di consumatore già delineata dalla Suprema Corte con la decisione 2016/1869, che ha chiarito come la nozione di "consumatore abilitato al piano" non escluda il professionista o l'imprenditore, le cui attività non sono incompatibili con tali procedure, "*purchè non residuino o, comunque, non siano più attuali obbligazioni sorte da esse e confluite nell'insolvenza*".

Lopriore Maria

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

ALBO CTU TRIBUNALE DI BARI N.611

VIA BARI N.73- 70010 CAPURSO (BA)

pec :studiolopriore@legalmail.it - mail: studiolopriore@gmail.com

Si consideri inoltre, che la nuova nozione di consumatore di cui all'art. 6, comma 2, lett. b), della legge n. 3/2012 - oggi recepita dall'art. 2, c.1, lett. e), CCII - "sembra estendere l'ambito di applicazione della procedura anche al consumatore che presenti nella propria esposizione debitoria obbligazioni non aventi carattere personale o familiare (cd. debito promiscuo), facendo riferimento la legge a colui che agisce per scopi estranei all'attività di impresa e non più a colui che abbia assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività di impresa.

La scrivente condivide l'interpretazione estensiva dei presupposti soggettivi di accesso alla procedura fornita dalla Giurisprudenza (Tribunale di Spoleto 23 dicembre 2022, est. Trabalza- Tribunale di Caltanissetta 1 giugno 2022, est. Difrancesco) che ha stabilito che può essere considerato 'consumatore', ai fini della procedura di sovraindebitamento, anche il debitore che sia stato imprenditore o professionista, ovvero che mantenga tale qualifica al momento della presentazione del piano, con il quale si proponga la ristrutturazione, oltre che dei prevalenti debiti privati e consumeristici, anche di quelli maturati nell'esercizio dell'attività imprenditoriale eventualmente svolta, a condizione che si tratti di debiti pregressi e l'attività d'impresa sia cessata e non più proseguita, sicché si giustifica l'esclusione del voto dei creditori data l'estraneità al mercato del soggetto ricorrente, quale imprenditore.

Nel caso che ci occupa è evidente che le obbligazioni di entrambi i coniugi derivano dalle pregresse attività esercitate, ormai cessate da oltre un decennio, che pertanto hanno perso certamente il requisito dell'attualità che ne giustificerebbe il ricorso al voto dei creditori. Come riportato in premessa trattasi di un **piano familiare** ex art. 66 c. 1 D.Lgs.14/2019, in quanto i coniugi sono conviventi e il sovraindebitamento ha origine comune poiché entrambi hanno destinato le loro scarse risorse prioritariamente alla soddisfazione dei bisogni primari della famiglia, come meglio descritto nel proseguito della presente relazione. Nel rispetto del più generale principio della responsabilità patrimoniale personale, in forza del quale il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri (**art. 2740 c.c.**), nel piano familiare proposto, le masse attive e passive di ognuno dei coniugi sono state separatamente elencate, come richiesto dall'art.66 c.3 D.Lgs 14/2019. I costi della procedura, costituiti dal del compenso all'organismo di composizione della crisi e all'Advisor, sono stati ripartiti tra i membri della famiglia proporzionalmente all'entità dei debiti di ciascuno (art. 66 c. 5 d.lgs. 14/2019).

2. ATTIVITA' O.C.C.: CONSULTAZIONE BANCHE DATI E CIRCOLARI AI CREDITORI

Dalla data di nomina del 08/02/2022, la scrivente ha provveduto a porre in essere numerose attività nell'espletamento del mandato conferito, di seguito meglio specificate.

- a) corrispondenza telefonica e scritta e vari incontri con l'Advisor del debitore Dott.ssa Lucia De Cosmo, anche con l'utilizzo di piattaforme, allo scopo di inquadrare la situazione personale dei coniugi sovraindebitati e proporre la procedura più idonea per uno start fresh degli stessi;
- b) richiesta precisazione di credito tramite pec ai creditori dettagliati nella proposta di ristrutturazione (si rimanda al par.8 della presente relazione per il dettaglio di quanto ricevuto dalla scrivente O.C.C.);
- c) controllo tramite ispezione ipotecaria presso l'Ufficio del Territorio del 13/04/2022
(All.33- Ispezione ipotecaria);
- d) Richiesta visura Pra **(All.34-35 - Visure P.R.A.);**
- e) Estrazione dalla Banca dati della CCIAA di Bari della visura camerale **(All.da n.26 al n.29 - Visure camerali)** e dal cassetto fiscale delle attività autonome esercitate dai coniugi **(All.11-12- Attività esercitate)**

1. Centrale Rischi Bankitalia e Crif

Dalla consultazione delle summenzionate banche dati sono stati riscontrati i rapporti passivi dettagliatamente elencati al successivo par. 8, i quali sono risultati corrispondenti a quanto dichiarato dal debitore che ha fornito anche tutti i contratti sottoscritti con gli istituti di credito e con le finanziarie **(All. 9-10 Crif)**.

2. Agenzia delle Entrate Cassetto fiscale

E' stata acquisita l'unica dichiarazione reddituale degli ultimi 3 anni, presentata dal debitore nel 2021 **(All.6 CU Annoscia Pietro 2022)**.

Sono state inoltre acquisite le autocertificazioni relative agli atti registrati a nome dei debitori nel quinquennio, successivamente verificate attraverso l'accesso alla Banca dati degli atti del registro presso l'ADE, dettagliatamente descritte al successivo par.6 **(All. 14-15 – Autocertificazioni)**.

Con pec del 22/06/2022 l'Organismo ha richiesto inoltre, la precisazione del proprio credito sia alla Direzione Prov. che alla Direzione Regionale Puglia (**All.36 Comunicaz.ai sensi del decreto ristori**)

3. Agenzia Entrate Riscossione spa:

E' stata richiesta la precisazione dei crediti di entrambi i coniugi inviata in data 28/07/2022 (**All. dal n.37 al n.39- Precisazione A.E. Riscossione**)

Nelle more della predisposizione del piano è stata inoltre valutata la possibilità di adesione alla cosiddetta "Rottamazione Quater", con adesione alla Definizione Agevolata inviata il 20/03/2023. Ed infatti ai sensi del comma 245 dell'art. 1 della legge 197/2022, possono essere compresi nella definizione agevolata de qua anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di un'istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falciato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Si rimanda al paragrafo n.8 della presente relazione per il dettaglio di quanto ricevuto dall'Agenzia Entrate Riscossione a seguito di richiesta di adesione.

4. Registro protesti

In data 24/06/2021 sono state estratte visure a nome dei debitori dal Registro informatico tenuto presso la CCIAA di Bari.

Dalla stessa si rileva che, per entrambi, "non risultano protesti sul soggetto ricercato (**All.31-32 - Visure Protesti**).

5. Casellario giudiziario

Con autocertificazione in allegato i coniugi hanno dichiarato di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso per cui nulla risulta a loro nome nel casellario giudiziario presso la Procura della Repubblica di Bari. (**All.14 e 15 – Autocertificazioni**).

3. CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E RAGIONI DELLA INCAPACITA' DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

L'esame della documentazione depositata dai ricorrenti a corredo della proposta e le informazioni acquisite nel corso degli incontri e attraverso l'esame della copiosa documentazione depositata, hanno permesso di circoscrivere cause e circostanze dell'indebitamento.

Il sig. Annoscia Pietro, è stato titolare di P.IVA dal 1980 fino al 2007 ed ha esercitato l'attività di Agente di Commercio di articoli di ferramenta e bricolage.

Nel 2004 il settore è investito da una crisi congiunturale che lo costringe a cessare la partita iva in data 31/12/2006 (**all.26 Visura Camerale Annoscia**).

Nell'anno 2007 il ricorrente ha cercato invano un'occupazione e non potendosi permettere di rimanere inoccupato ha cercato di reinventarsi, decidendo di aprire il 25/02/2008 un emporio di prodotti non alimentari con denominazione "*New shopping di Annoscia Pietro*" con sede a Modugno; questa attività è risultata, purtroppo, antieconomica costringendolo a cessarla soltanto dopo due anni in quanto maturava spese, oneri imposte e tasse che non riusciva ad onorare con gli introiti del negozio (**all.28 Visura Camerale New Shopping**).

Nell'anno 2016 costituisce la società "*Peter Casa srls*" con sede a Bari, avente ad oggetto l'attività di empori e negozi non specializzati di prodotti non alimentari, messa poi in liquidazione il 16/01/2019 in quanto gli introiti dell'attività non riuscivano neanche a coprire le spese di gestione della stessa (**all.27 Visura Camerale Peter Casa Srls**).

Avendo finalmente maturato i requisiti per il pensionamento, dall'anno 2021 ha cessato tutte le attività, ed è pensionato Enasarco, pur con una pensione minima che utilizza per soddisfare i bisogni primari della famiglia.

La Sig.ra Caporusso Maria, negli anni 1990-1991 lavorava come intermediaria nel settore del commercio, e nel 2003, vista la situazione economica familiare complicata per la crisi lavorativa del marito, decideva di aprire un'attività di commercio al dettaglio di articoli di profumeria con sede a Bari, cessata poi nel 2004 in quanto risultata in perdita (**all.29 Visura Camerale Caporusso**).

Nei successivi anni la Sig. ra Caporusso non ha svolto alcun lavoro e risulta attualmente disoccupata.

E' importante sottolineare, che negli anni caratterizzati dalle difficoltà finanziarie, i ricorrenti hanno cercato di mandare avanti la loro famiglia composta da tre figlie nate

rispettivamente nel 1983-1986 e 1995.

4. DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI

Come prevede la normativa vigente, nella presente relazione particolareggiata ex art 76 CCII, il professionista incaricato deve verificare la “diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni” cioè la corretta valutazione, al momento dell’assunzione del debito, delle proprie capacità di far fronte al rimborso dello stesso, alle scadenze pattuite.

Entrando nel merito del caso in esame, in base alle informazioni assunte, la scrivente, prudenzialmente, può affermare, che i debitori hanno sempre adempiuto puntualmente al pagamento del mutuo contratto per l’acquisto della prima casa così dimostrando di non aver assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere; la crisi da sovraindebitamento, oggetto della presente proposta, non è, pertanto, riconducibile ad investimenti compiuti imprudentemente dai ricorrenti ma alla situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, derivante dalla gestione in perdita delle numerose attività commerciali avviate a partire dal 2007, quale soluzione estrema allo stato di disoccupazione di entrambi. In particolare, si è trattato di difficoltà economiche che hanno colpito le attività imprenditoriali di entrambi i coniugi e che sono, certamente, indipendenti dalla volontà dei proponenti e riconducibili alla enorme concorrenza presente sui mercati ormai globalizzati che emargina le piccole imprese, costringendole alla chiusura.

Onde evitare di cadere nella spirale dell’indebitamento sistematico ed aggravare così la propria posizione finanziaria, i debitori, si sono quindi determinati a rivolgersi all’Occ e a richiedere l’accesso ad una procedura di sovraindebitamento, nella speranza di poter ristrutturare i propri debiti in modo compatibile con le attuali risorse.

Entrambi i coniugi hanno sempre avuto una condotta apprezzabile non avendo mai compiuto atti fraudolenti in danno dei creditori; nessuna annotazione è stata rinvenuta a nome degli stessi nel Registro dei protesti (**All.31,32-Visure protesti**) e, anche sotto l’aspetto penale, entrambi hanno autocertificato di non avere carichi pendenti a proprio nome (**All.14-15 Autocertificazioni**)

5. SITUAZIONE FAMILIARE, ECONOMICA E PATRIMONIALE

5.1 Situazione familiare

Il nucleo familiare dei ricorrenti risulta attualmente composto dai coniugi e dalla figlia Georgia nata il 06.06.1995, unica convivente con i genitori (**All.3 Certif. Contes. Fam.resid.cittad.**).

Essi hanno contratto matrimonio, in regime di comunione dei beni in data il 31.07.1982 e il 2 febbraio 1996 hanno stipulato una convenzione matrimoniale a rogito del Notaio Dott. Giuseppe Macaione, optando per il regime di separazione dei beni.

(All.14-19 Convenzione matrimoniale - Estratto atto di matrimonio).

Gli stessi risiedono in Viale John Fitzgerald Kennedy n.38 – Bari, in un immobile di loro proprietà.

5.2 Situazione economica

A) SPESE DI FAMIGLIA

Di seguito il prospetto riassuntivo delle spese medie mensili che sono state dichiarate dai debitori nelle dichiarazioni sostitutive prodotte, come previsto all'art. 67 sub. e del CCII (**All. 14-15 Autocertificazioni coniuge - Autocertificazioni debitore**).

Nel complesso esse ammontano ad € 970,00 mensili come sotto dettagliatamente riportate. Esse appaiono congrue sia rispetto alla media rilevata dall'Istat, che rispetto ai criteri dettati dal D.Lgs 14/2019, in quanto entro i limiti previsti.

Dalla consultazione della banca dati ISTAT, infatti, si è accertato che l'Istituto nell'ultimo comunicato del 04/03/2021 ha rilevato che nel 2020 la spesa media mensile delle famiglie residenti in Italia è di € 2.328,00, con una riduzione ad € 1.919,00 nelle regioni del Sud Italia.

Il CCII in materia di esdebitazione, all'art.283 co.2 detta il criterio per determinare quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia "*in misura pari all'assegno sociale aumentato della meta', moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159*" (**all.16 scala di equivalenza isee**).

Applicando il predetto criterio si giunge al seguente risultato:

(ass.sociale 2021 + 50%= €690,42) x 2,04 param. Isee x n.3 componenti = € 1.408,46
reddito medio per il mantenimento del debitore e della sua famiglia di n.3 componenti.

Lopriore Maria

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

ALBO CTU TRIBUNALE DI BARI N.611

VIA BARI N.73- 70010 CAPURSO (BA)

pec :studiolopriore@legalmail.it - mail: studiolopriore@gmail.com

Spese di Famiglia	Su base mensile
Generi Alimentari	€ 400,00
Utenze varie (gas, tel, luce e acqua, imposte)	€ 150,00
Spese extra e abbigliamento	€ 100,00
spese auto Georgia (bollo, assicuraz. carburante)	€ 120,00
imposte e tasse varie (tassa rifiuti, irpef ecc.)	€ 50,00
medicinali, visite mediche ecc.	€ 150,00
Totale	€ 970,00

Dall'analisi dei dati contenuti nelle dichiarazioni fiscali presentate dai coniugi è emerso che nel triennio precedente, a causa della crisi economica precedentemente descritta, essi risultavano privi di reddito; a partire dal 2021 è stata riconosciuta al debitore una pensione Enasarco di € 595,00 mensili con la quale riesce a far fronte solo in parte alle spese di famiglia. La sig.ra Caporusso è attualmente disoccupata e priva di reddito.

Si fa presente che in data 21/01/2023 è stata presentata domanda di pensione di vecchiaia all'Inps che dovrebbe avere decorrenza dal 01/02/2023, previa accettazione da parte dell'Ente.

Nel caso di probabile esito positivo della pratica di pensione (il sig. Annoscia risulta averne maturato i requisiti), la famiglia disporrebbe di un reddito mensile di € 1.195,00, sufficiente al sostentamento del nucleo familiare.

Attualmente i debitori con i loro redditi non riescono neanche a sostenere le necessità della famiglia e sono aiutati economicamente dalla figlia Giorgia, attualmente convivente con loro, dipendente a tempo indeterminato dal 21.05.2019 presso l'azienda Giochi 3 s.r.l., la quale percepisce uno stipendio netto mensile di circa 1.242,00; la stessa sostiene una rata mensile di euro 258,58 per un finanziamento personale di anni 5, destinato all'acquisto dell'auto, oltre a onorare tutte le sue spese personali e in parte quelle dei genitori (**all. 7 CU Annoscia Giorgia 2019**).

L'attestazione ISEE rilasciata dall'INPS in data 30.03.2022 attesta infatti che **il reddito complessivo a disposizione del nucleo familiare, è pari a euro 14.455,03 (All.8**

Attestazione Isee).

Serie storica dei redditi personali di Caporusso Maria				
<i>anno</i>	<i>reddito complessivo annuo</i>	<i>imposta netta</i>	<i>reddito netto mensile</i>	<i>fonte</i>
2021	0,00	0,00	0,00	DICH.NON PRESENTATA
2020	0,00	0,00	0,00	DICH.NON PRESENTATA
2019	0,00	0,00	0,00	DICH.NON PRESENTATA
Reddito medio mensile			-	

Serie storica dei redditi personali di Annoscia Pietro				
<i>anno</i>	<i>reddito complessivo annuo</i>	<i>imposta netta</i>	<i>reddito netto mensile</i>	<i>fonte</i>
2021	7.133,62	0,00	594,47	ALL.6 CUD 2021
2020	0,00	0,00	0,00	DICH.NON PRESENTATA
2019	0,00	0,00	0,00	DICH.NON PRESENTATA
Reddito medio mensile			-	

Da quanto illustrato emerge una situazione economico-finanziaria compromessa in maniera irreversibile in quanto, con il reddito mensile disponibile, i coniugi non riescono a coprire neppure le spese mensili del nucleo familiare, pari ad € 970,00 per le quali ricevono un contributo dalla figlia convivente.

Non vi è certamente, allo stato attuale, la possibilità di versare le onerose imposte accumulate in precedenza per le attività commerciali esercitate da entrambi, ormai iscritte a ruolo per importi rilevanti, che continuano ad aumentare con il passare dei mesi a causa

degli interessi.

I ricorrenti, non solo versano in una situazione di incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai propri debiti nei confronti dei vari enti (Regione, Inps, CCIAA, amministrazione finanziaria, comuni ecc.) ma si trovano anche in una situazione economica di sovraindebitamento in quanto vi è una evidente sproporzione tra il complesso dei debiti ed il patrimonio prontamente liquidabile a disposizione degli stessi.

5.3 Situazione patrimoniale

a) patrimonio immobiliare Annoscia Pietro

Nella proposta i coniugi hanno dichiarato di essere comproprietari di un unico immobile nel quale risiede il nucleo familiare, sito in V.le Kennedy civico 38 del Comune di Bari, identificato in catasto al fg.39, part.704, sub.13, cat. Catastale A/3, classe 4, consistenza 5,5 vani; esso costituisce la casa coniugale dei ricorrenti e fu acquistato dai debitori nel 1986, in regime di comunione legale dei beni, come risulta dall'atto di compravendita registrato a Gioia del Colle il 10/10/1986 al n. 6779 (**All. 17 atto compravendita**). Attualmente l'immobile è gravato da ipoteca giudiziale da parte dell'Agenzia Entrate Riscossione di Bari per l'importo di € 106.737,17 (**All.37 Dichiarazione AER Fascicolo 014 2022 11785 n.i.30-con ipoteca**).

La verifica di quanto dichiarato dai coniugi è stata effettuata attraverso la ricerca nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate, di immobili intestati su tutto il territorio nazionale, dalle quali si è avuta conferma dell'unico immobile intestato (**All. 23 Visura storica per immobile**)

b) patrimonio mobiliare Annoscia Pietro

Autoveicoli

Dalle visure estratte dal PRA in data 28/06/2022 è emerso che entrambi i debitori non risultano intestatari di autovetture come dichiarato dagli stessi nelle autocertificazioni allegate (**All.34-35 -Visure PRA**).

Arredi

L'appartamento in cui dimorano attualmente i richiedenti risulta arredato con arredi ordinari ricevuti in dono dai genitori all'epoca delle nozze, di nessun valore commerciale, per cui si ritiene che essi debbano essere esclusi dal patrimonio, trattandosi per lo più di beni impignorabili ex artt. 514 e 515 cpc (**All. 14-15 Autocertificazioni**)

Disponibilità liquide

Dalla documentazione esaminata si è accertato che l'unico c/c intestato al debitore è il conto n. 304 014 140158-90 acceso presso Bcc Credito Cooperativo, filiale di Bari 2, che al 31/12/2022 presenta un saldo attivo passivo di € 450,52 **(all.13 Estratti conto 2020-2022)**

aa) patrimonio immobiliare Caporusso Maria

Come precedentemente precisato la debitrice è proprietaria con il coniuge esclusivamente della quota del 50% della prima casa nella quale risiede il nucleo familiare, sita in V.le Kennedy civico 38 del Comune di Bari, identificato in catasto al fg.39, part.704, sub.13, cat. Catastale A/3, classe 4, consistenza 5,5 vani, per la quale valgono le medesime considerazioni esposte al precedente paragrafo relativo al patrimonio immobiliare di Annoscia **(all.23 visura storica per immobile)**

bb) patrimonio mobiliare Caporusso Maria

Con dichiarazione sostitutiva del 11/04/2022 la debitrice ha dichiarato di non essere proprietaria di beni mobili registrati, né titolare di conti bancari e/o postali e di altre attività di valore quali quadri, gioielli e altri beni da mettere a disposizione della procedura **(All.14-15 autocertificazioni coniuge-autocertificazioni debitore)**

6. AUTOCERTIFICAZIONI DEI CONIUGI RICHIESTE DALL'OCC

6.1 ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI

Nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata alla proposta il debitore ha dichiarato di aver stipulato negli ultimi 5 anni, esclusivamente l'atto di rinuncia all'eredità della madre dell'anno 2021 **(All.24 atto All.15 autocertificazioni)**; quanto dichiarato ha trovato conferma nelle verifiche effettuate dalla scrivente attraverso l'accesso al cassetto fiscale relativo agli atti del registro.

6.2 ATTI DEI CONIUGI IMPUGNATI DAI CREDITORI

Dalle attestazioni rilasciate dai coniugi non sono emersi atti di disposizione del patrimonio del debitore impugnati dai creditori **(All. 14-15 autocertificazioni coniuge e debitore)**

7. PASSIVITA' ACCERTATE

Sussistono al momento le seguenti posizioni debitorie da considerare ai fini del presente piano.

A) spese prededucibili da addebitare ai coniugi sulla base del passivo accertato per ognuno ex art.66 co.5 Dlgs.14/2019:

1. € 1.741,48 compreso IVA, saldo compenso OCC - addebitato nel piano per il 94% (€ 1.636,99) ad Annoscia e per il 6% (€ 104,49) al coniuge, in base al preventivo di spesa di € 4.068,70 (€3.335,00 + iva) revisionato dall'Organismo in data 29/03/2023, al netto degli acconti già versati di complessivi € 2.327,22 (€ 366,00 versati per l'accesso alla procedura familiare; € 980,61 versati in data 05/10/2022 a titolo di 1°acconto; € 980,61 versati in data 09/03/2023 a titolo di 2°acconto **(All. 20 Compenso OCC)**. Ai sensi dell'art. 16 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 202 del 24.09.2014 e dell'art.11 co.2 del Regolamento dell'OCC della Camera di Commercio di Bari, il compenso spettante all'OCC deve essere determinato secondo una percentuale sull'ammontare dell'attivo e del passivo, compresa tra quelle del D.M. del Ministero della Giustizia n. 30 del 25.01.2012, salvo diverso accordo con il debitore (compenso preconcordato); nella presente procedura il compenso dovuto è stato concordato con l'OCC trattandosi di un piano familiare per il quale è stata anche predisposta la pratica di adesione alla "Rottamazione Quater" che ha comportato il ricalcolo della debitoria di entrambi i coniugi.

2. € 2.300,00 compreso IVA, CAP e rimborso forfettario del 15%, dovuti all'advisor della procedura dott.ssa De Cosmo Lucia, sulla base del mandato sottoscritto dal debitore il 31/05/2022 e addebitati nel piano per il 94% (€ 2.162,00) ad Annoscia e per il 6% (138,00) al coniuge **(All.21 Mandato Dott. De Cosmo)**;

Il compenso è stato determinato secondo Il Decreto Ministero di Giustizia 25 gennaio 2012 n.30.

B) debiti di Annoscia Pietro

- 1. Debiti vari di rango privilegiato verso Agenzia Entrate-Riscossione spa di Bari (AER)** di complessivi € 343.666,41 precisati dall'ente in data 28/07/2022 e successivamente ridotti ad €102.678,80, a seguito di adesione alla Definizione Agevolata ex art 1 comma 245 L.197/2022, evidenziati in azzurro nel prospetto che segue (All.38 Precis. Agenzia Riscossione – All.47 prospetti definiz.agevolata).

2. **Debiti di rango privilegiato verso Regione Puglia**, di € 107,67 a titolo di tassa automobilistica regionale rilevati dalla precisazione del credito pervenuta dall'ente in data 30/06/2022 (**All. 43-Precisaz. Credito Regione Puglia**);
3. **Debiti di rango privilegiato verso Comune di Bari** di € 2.825,00 a titolo di tributi TARI anni 2014-2021 certificati dall'ente impositore con pec del 12/09/2022 (**All.41-Precisaz. Comune Bari**).
4. **Debiti in chirografo verso Prefettura di Bari, CCIAA e Comune di Bari** iscritti a ruolo ed inseriti nella rottamazione tra i debiti v/Agenzia Entrate-Riscossione spa di Bari (AER) di complessivi € 7.691,19 evidenziati in azzurro nel prospetto che segue (All.47 prospetto definiz. agevolata).
5. **Debito di natura chirografaria verso COMPASS BANCA SPA**, relativo al prestito personale n. 246166627 accordato in data 22.09.2021, di euro 3.000,00 da rimborsare in 60 rate mensili di euro 70,00, importo residuo euro 3.815,00 (**All.45- Precisaz. Compass**).
6. **Debiti privilegiati verso Inps, Regione Puglia, Comune di Bari, Comune di Cellamare e Amministrazione finanziaria** degradati a chirografo ex art.79 CCII, di complessivi € 79.959,89.

C) debiti di Caporusso Maria

1. **Debiti vari di rango privilegiato verso Agenzia Entrate-Riscossione spa di Bari (AER)**, di complessivi € 18.138,50 precisati dall'ente in data 28/07/2022 e successivamente ridotti ad €6.974,55, a seguito di adesione alla Definizione Agevolata ex art 1 comma 245 L.197/2022, evidenziati in azzurro nel prospetto che segue (All.39 Precis. Agenzia Riscossione – All.46 definiz. agevolata).
2. **Debiti privilegiati verso Regione Puglia, Comune di Bari, e Amministrazione finanziaria** degradati a chirografo ex art.79 CCII di complessivi € 5.719,13.

Per chiarezza espositiva si sintetizza nelle successive tabelle **l'indebitamento di ognuno dei coniugi pari ad € 113.225,46 (111.588,47 senza prededuzioni)** per Annoscia ed € **7.217,04 (7.112,55 senza prededuzioni)** per Caporusso da cui deriva un passivo complessivo del presente piano familiare di € 120.442,50 (118.701,02 senza prededuzioni)

Lopriore Maria

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

ALBO CTU TRIBUNALE DI BARI N.611

VIA BARI N.73- 70010 CAPURSO (BA)

pec :studiolopriore@legalmail.it - mail: studiolopriore@gmail.com

DEBITI ANNOSCIA PIETRO							
CREDITORE	PEC	TIPLOGIA DEL CREDITO	DEBITO DATA PIANO	% DEBITOR E	QUOTA DEBITORE	% SODDISFAZIONE.	DEBITO DA PIANO
COMPENSO OCC -SALDO	cciaa@ba.legalmail.camcom.it	Prededucibile	1.636,99	94%	1.636,99	100%	1.636,99
DOTT.SSA DE COSMO-ADVISOR	decosmo2d@legalmail.it	Privilegio generale art.2751 bis n.2 cc	2.162,00	94%	2.162,00	100%	2.162,00
AER- INPS GESTIONE COMMERCianti SEDE DI BARI	direzione.provinciale.bari@postacert.inps.gov.it	privilegio gener. grado 1° artt. 2753 e 2749 c.c. n.1 art.2778 c.c.	12.500,08	100%	12.500,08	18,0%	2.250,01
REGIONE PUGLIA BOLLI AUTO	serviziofinanze.regione@pec.rupar.puglia.it	priv.ex artt.2758, 2749 e 2778 n.7 cc	107,67	100%	107,67	18,0%	19,38
AER IRAP - ADDIZ. REGIONE PUGLIA	dr.puglia.gtpec@pce.agenziaentrate.it	privilegio generale grado 18° artt. 2752 e 2749 c.c. n.18 art. 2778 c.c.	8.361,68	100%	8.361,68	18,0%	1.505,10
AER IRPEF - AMMINISTRAZ. FINANZ. DIREZ. PROV.	dp.bari@pce.agenziaentrate.it	privilegio generale grado 18° artt. 2752 e 2749 c.c. n.18 art. 2778 c.c.	21.829,82	100%	21.829,82	18,0%	3.929,37
AER -IVA AMMINISTRAZ. FINANZ. DIREZ. PROV.	dp.bari@pce.agenziaentrate.it	privilegio generale grado 19° artt. 2752 e 2749 c.c. n.19 art. 2778 c.c.	51.887,81	100%	51.887,81	18,0%	9.339,81
COMUNE DI BARI-TARI	riscossionetributi.comunebari@pec.rupar.puglia.it	privilegio generale grado 20° art.2752 c.c. n.20 art.2778 c.c.	2.825,00	100%	2.825,00	18,0%	508,50
AER COMUNE BARI - ADDIZIONALE	riscossionetributi.comunebari@pec.rupar.puglia.it	privilegio generale grado 20° art.2752 c.c. n.20 art.2778 c.c.	348,22	100%	348,22	18,0%	62,68
AER COMUNE DI CELLAMARE - TARI	ragioneria.comune.cellamare.ba@pec.rupar.puglia.it	privilegio generale grado 20° art.2752 c.c. n.20 art.2778 c.c.	60,00	100%	60,00	18,0%	10,80
AER PREFETTURA BARI - CONTRAVVENZIONI	protocollo.prefba@pec.interno.it	Chirografo	5.709,19	100%	5.709,19	18,0%	1.027,65
AER - COMUNE BARI MULTE	poliziamunicipale.comunebari@pec.rupar.puglia.it	Chirografo	1.894,00	100%	1.894,00	18,0%	340,92
AER - DIRITTI CCIAA	cciaa@ba.legalmail.camcom.it	Chirografo	88,00	100%	88,00	2%	1,76
COMPASS BANCA SPA prest.pers.	compass@pec.compassonline.it	Chirografo	3.815,00	100%	3.815,00	2%	76,30
REGIONE PUGLIA BOLLI AUTO	serviziofinanze.regione@pec.rupar.puglia.it	priv.ex artt.2758, 2749 e 2778 n.7 cc degradato a chirografo			88,29	2%	1,77
COMUNE DI BARI-TARI	riscossionetributi.comunebari@pec.rupar.puglia.it	priv.ex artt.2758, 2749 e 2778 cc degradato a chirografo			2.316,50	2%	46,33
AER- INPS GESTIONE COMMERCianti SEDE DI BARI	direzione.provinciale.bari@postacert.inps.gov.it	privilegio generale artt.2772, 2753, 2758,2778,2780 e 2749 c.c. degradato a chirografo			10.250,07	2%	205,00
AER -IVA AMMINISTRAZ. FINANZ. DIREZ. PROV.	dp.bari@pce.agenziaentrate.it	privilegio generale grado 19° artt.2752 e 2749 c.c. n.19 art. 2778 c.c. degradato a chirografo			42.548,00	2%	850,96
AER IRAP - ADDIZ. REGIONE PUGLIA	serviziofinanze.regione@pec.rupar.puglia.it	privilegio generale grado 18° artt.2752 e 2749 c.c. n.18 art. 2778 c.c. degradato a chirografo			6.856,58	2%	137,13
AER IRPEF - AMMINISTRAZ. FINANZ. DIREZ. PROV.	dp.bari@pce.agenziaentrate.it	privilegio generale grado 18° artt.2752 e 2749 c.c. n.18 art. 2778 c.c. degradato a chirografo			17.900,45	2%	358,01
AER COMUNE BARI - ADDIZIONALE	riscossionetributi.comunebari@pec.rupar.puglia.it	privilegio generale grado 20° art.2752 c.c. n.20 art.2778 c.c. degradato a chirografo			285,54	2%	5,71
AER COMUNE DI CELLAMARE - TARI	ragioneria.comune.cellamare.ba@pec.rupar.puglia.it	privilegio generale grado 20° art.2752 c.c. n.20 art.2778 c.c. degradato a chirografo			49,20	2%	0,98
TOTALE DEBITI			113.225,46				
TOTALE DEBITI SENZA PREDEDUZIONI			111.588,47				
TOTALE DEBITI DA PIANO						24.477,17	
TOTALE DEBITI DA PIANO SENZA PREDEDUZIONI						22.840,18	16
NOTA:TOTALE DEBITO AER DA DEFINIZIONE AGEVOLATA EX ART.1 COMMI DA 231 A 252 L.197/2022 EURO 102.678,80 EVIDENZIATI IN AZZURRO (vedi All.67)							

Lopriore Maria

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

ALBO CTU TRIBUNALE DI BARI N.611

VIA BARI N.73- 70010 CAPURSO (BA)

pec :studiolopriore@legalmail.it - mail: studiolopriore@gmail.com

DEBITI CAPORUSSO MARIA							
CREDITORE	PEC	TIPOLOGIA DEL CREDITO	DEBITO DATA PIANO	% DEBITOR E	QUOTA DEBITORE	% SODDISFAZIONE.	DEBITO DA PIANO
COMPENSO OCC -SALDO	cciaa@ba.legalmail.camcom.it	PREDEDUCIBILE	104,49	6%	104,49	100%	104,49
DOTT.SSA DE COSMO-ADVISOR	decosmo2d@legalmail.it	Privilegio generale art.2751 bis n.2 cc	138,00	6%	138,00	100%	138,00
AER IRPEF - AMMINISTRAZ. FINANZ. DIREZ. PROV.	dp.bari@pce.agenziaentrate.it	privilegio generale grado 18° art.2752 e 2749 c.c. n.18 art. 2778 c.c.	2.719,82	100%	2.719,82	18%	489,57
AER IRAP - ADDIZ. REGIONE PUGLIA	serviziofinanze.regione@pec.rupar.puglia.it	privilegio generale grado 18° art.2752 e 2749 c.c. n.18 art. 2778 c.c.	71,60	100%	71,60	18%	12,89
AER IVA AMMINISTRAZ. FINANZ. DIREZ. PROV.	dp.bari@pce.agenziaentrate.it	privilegio generale grado 19° art.2752 e 2749 c.c. n.19 art. 2778 c.c.	4.143,07	100%	4.143,07	18%	745,75
AER COMUNE BARI - ADDIZIONALE	riscossionetributi.comunebari@pec.rupar.puglia.it	privilegio generale grado 20° art.2752 c.c. n.20 art.2778 c.c.	40,06	100%	40,06	18%	7,21
AER -IVA AMMINISTRAZ. FINANZ. DIREZ. PROV.	dp.bari@pce.agenziaentrate.it	privilegio generale grado 19° art.2752 e 2749 c.c. n.19 art. 2778 c.c. degradato a chirografo			3.397,32	2%	67,95
AER COMUNE BARI - ADDIZIONALE	riscossionetributi.comunebari@pec.rupar.puglia.it	privilegio generale grado 20° art.2752 c.c. n.20 art.2778 c.c. degradato a chirografo			32,85	2%	0,66
AER IRPEF - AMMINISTRAZ. FINANZ. DIREZ. PROV.	dp.bari@pce.agenziaentrate.it	privilegio generale grado 18° art.2752 e 2749 c.c. n.18 art. 2778 c.c. degradato a chirografo			2.230,25	2%	44,61
AER IRAP - ADDIZ. REGIONE PUGLIA	dr.puglia.gtpec@pce.agenziaentrate.it	privilegio generale grado 18° art.2752 e 2749 c.c. n.18 art. 2778 c.c. degradato a chirografo			58,71	2%	1,17
TOTALE DEBITI			7.217,04				
TOTALE DEBITI SENZA PREDEDUZIONI			7.112,55				
TOTALE DEBITI DA PIANO						1.612,29	
TOTALE DEBITI DA PIANO SENZA PREDEDUZIONI						1.507,80	
NOTA: TOTALE DEBITO AER DA DEFINIZIONE AGEVOLATA EX ART.1 COMMI DA 231 A 252 L.197/2022 EURO 6.974,55 EVIDENZIATI IN AZZURRO (vedi All.67)							

TOTALE PASSIVO PIANO FAMILIARE							
TOTALE DEBITI			120.442,50				
TOTALE DEBITI SENZA PREDEDUZIONI			118.701,02				
TOTALE DEBITI DA PIANO						26.089,46	
TOTALE DEBITI DA PIANO SENZA PREDEDUZIONI						24.347,98	

8. ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

I debitori, alla luce di quanto fin qui esposto e documentato, chiedono di accedere alla procedura di Ristrutturazione dei debiti ex art 67 D.lgs 14/2019, al fine di ripianare i propri debiti con l'apporto di risorse esterne, messe a disposizione dalla figlia maggiore non convivente Elena Annoscia, pari a complessivi € 26.089,46, che saranno messe a disposizione della procedura entro 30gg. dalla data di omologa del presente piano.

Pertanto, il totale attivo a disposizione dei creditori sarà pari a complessivi € 26.089,46, da versare in unica soluzione entro 30gg dalla data di omologa del presente piano, con l'intervento di un finanziatore esterno.

La proposta prevede per entrambi i coniugi, il pagamento integrale dei creditori prededucibili ed il pagamento parziale, pari al 18% dei creditori privilegiati e al 2%, dei chirografari e dei privilegiati degradati a chirografo per incapacienza ex art 79 c.1 D.lgs 14/2019.

In particolare, la proposta di ognuno dei coniugi prevede quanto segue:

a) *Proposta di Annoscia Pietro*

Nella presente proposta il debitore **mette a disposizione dei creditori la somma di €24.477,17**, garantita dalla figlia maggiore, da versare nei 30 gg successivi all'omologa, per il pagamento in unica soluzione dei crediti prededucibili, privilegiati, anche degradati per incapacienza e chirografari.

b) *Proposta di Caporusso Maria*

L'accordo proposto dal coniuge **prevede un impegno finanziario di complessivi €1.612,29** che sarà garantito per intero dall'intervento della figlia maggiore non convivente che mette a disposizione le risorse finanziarie necessarie a soddisfare il piano nei 30 gg successivi all'omologa.

La presente proposta di Caporusso permette nelle previsioni, di soddisfare le ragioni dei creditori in tempi certi e nella misura massima possibile, in proporzione alle risorse rese disponibili con l'apporto dei familiari, considerato che il reddito della debitrice è pari a €0 e il patrimonio è costituito esclusivamente dal 50% dell'immobile destinato a prima casa.

Circa le modalità di pagamento, in caso di accettazione della proposta, i coniugi si impegnano ad effettuare bonifico bancario a tutti i creditori riportati nelle precedenti tabelle analitiche, sui conti dagli stessi indicati, entro gg.30 dalla data di omologa del presente piano; terminata l'esecuzione del piano ai sensi dell'art.71 sub.4 D.Lgs.14/2019, sarà versato il compenso

prededucibile all'OCC, salva l'ipotesi di corresponsione di acconti liquidati dal GD prima della chiusura.

9.VALUTAZIONI IN MERITO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Con riferimento all'alternativa liquidatoria l'art. 75 c.2 D.lgs 14/2019 stabilisce che “è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, a condizione che ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione”.

Nel caso che ci occupa, l'unico immobile presente nel patrimonio dei ricorrenti è rappresentato dalla prima casa, mentre la debitoria è costituita per oltre il 90% da debiti nei confronti dell'AER (€ 102.678,80=92% per Annoscia e €6.716,74=100% per Caporusso) (all.46-47 AeR definiz.agevolata Caporusso)

A tutela del bene “**prima casa**, il nostro ordinamento pone dei limiti alla possibilità, per l'Agenzia della Riscossione, di iniziare un pignoramento sul bene prima casa: con il **decreto legge n. 69/2013**, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, all'art. 52, comma 1, lettera g), è stato, infatti, modificato l'**art. 76, comma 1 del D.P.R 602/1973** recante "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito" e sono state previste alcune condizioni (unica casa di proprietà destinata a residenza del debitore) che impediscono all'Agente della riscossione di dar corso all'espropriazione.

Considerato che nel caso dei coniugi Annoscia - Caporusso tali condizioni sono pienamente rispettate, in quanto trattasi di unica casa di proprietà, destinata ad abitazione principale, l'alternativa liquidatoria dovrebbe essere preclusa in quanto nel patrimonio dei debitori non sono presenti beni che possano essere liquidati

E' verosimile ipotizzare inoltre che, con la liquidazione giudiziale il bene sarebbe letteralmente svenduto e il ricavato della vendita non permetterebbe agli istanti di estinguere i propri debiti, in quanto l'intero ricavato sarebbe destinato all'AER in qualità di creditore ipotecario, per il pagamento parziale del proprio credito di € 109.653.35, oltre alle onerose spese di procedura; nulla rimarrebbe da distribuire agli altri creditori e i coniugi vedrebbero irrisolto e addirittura aggravato l'attuale stato di sovraindebitamento in quanto privati della prima casa!!

Si considerino infine, i tempi lunghi richiesti dalla procedura di liquidazione che invece si eviterebbero nel caso di omologa del presente piano (in tal caso il terzo metterebbe a disposizione l'intera somma di €26.089,46 entro 30 gg dalla data di omologa).

Il presente piano inoltre, rispetta appieno la finalità della legge sul sovraindebitamento che è quella di consentire ai debitori non fallibili di poter uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori, ricollocandoli nell'alveo dell'economia palese, senza il rischio di cadere nell'usura, cercando di mantenere la proprietà dei beni essenziali quali la casa di abitazione. (cfr Trib. Verona, 27.07.2022); priorità che diventa ancora più rilevante nel caso in questione in quanto si tratta di coniugi ormai pensionati, che non possono aspirare ad un miglioramento della propria situazione economica in futuro.

10. MERITO CREDITIZIO DEI DEBITORI

Riguardo alla valutazione del c.d. "merito creditizio" l'art. 124 bis del TUB prevede che: "*prima della conclusione del contratto di credito il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente*". Tale preventiva valutazione del merito creditizio, già introdotta dall'Art. 8 della direttiva n.2008/48/CR del Parlamento Europeo, è divenuta obbligatoria a seguito dell'approvazione della L.176/2020 con la quale è stato aggiunto l'art.12bis alla L.3/2012.

Nel caso in esame, l'unico debito è costituito da un piccolo prestito personale Compass dell'importo di €3.000,00 da restituire in n.60 rate di €70,00 ciascuna.

Considerato l'importo della somma erogata e le modalità di restituzione pattuite, si ritiene che l'istituto abbia effettuato una corretta valutazione della sostenibilità del debito per il richiedente.

11. RESOCONTO SULLA SOLVIBILITÀ DEI DEBITORI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI.

L'indagine compiuta dalla sottoscritta, ai fini di offrire un giudizio di solvibilità degli istanti, si è concretizzata analizzando la documentazione relativa al debito con l'Amministrazione finanziaria, gli Enti previdenziali e gli istituti di credito/finanziarie.

Dalle dichiarazioni di credito inviate dall'Agenzia Entrate Riscossione e dalla Certificazione del debito inviata dall'Ag. delle Entrate, la scrivente ha verificato la congruità dell'esposizione

debitoria posta alla base della proposta di accordo avanzata dai ricorrenti, corrispondente a quanto dichiarato dal debitore, con piccole variazioni.

Le esposizioni debitorie nei confronti di banche e finanziarie sono state riscontrate con i dati contenuti nella C.R. e Crif e sono risultate anch'esse corrispondenti a quanto dichiarato dai debitori che hanno fornito anche tutti i contratti sottoscritti.

L'accesso agli archivi ufficiali della CCIAA di Bari ha permesso, inoltre, di constatare che entrambi i coniugi non hanno subito protesti negli ultimi cinque anni (**All.22 e 23 - Visure Protesti**)

Allo stato attuale non vi sono procedure esecutive, né mobiliari né immobiliari, promosse ai danni dei debitori, né atti impugnati dai creditori (**All.14-15 dichi sostit.**).

E' opportuno precisare in questa sede che i ricorrente hanno maturato debiti verso Enti previdenziali e assistenziali. Tale circostanza è confermata dalle risultanze delle comunicazioni dell'AER.

12. INDICAZIONE PRESUNTA DEI COSTI DELLA PROCEDURA

Sulla base di quanto disposto dall'art.68 lett.d D.lgs.14/2019, si evidenzia che i presunti costi della procedura sono costituiti esclusivamente dalle spese prededucibili dell'OCC e dai compensi dell'advisor, appostati in privilegio ex art. 2751 bis n.2 c.c.

Con riferimento alle spese prededucibili dell'OCC della CCIAA di Bari, si evidenzia che ai sensi dell'art. 16 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 202 del 24.09.2014 e dell'art.11 co.2 del Regolamento dell'OCC della Camera di Commercio di Bari, il compenso spettante all'OCC deve essere determinato secondo una percentuale sull'ammontare dell'attivo e del passivo, compresa tra quelle del D.M. del Ministero della Giustizia n. 30 del 25.01.2012, salvo diverso accordo con il debitore (compenso preconcordato); nella presente procedura il compenso dovuto all'OCC è stato concordato con il debitore nella misura di € 3.737,50 + iva, comprensivo del rimborso forfettario per spese generali, in misura pari al 15%, giusto preventivo di spesa approvato dall'OCC e sottoscritto dal debitore (**All. 20 Compenso OCC**); nella quantificazione dello stesso si è tenuto conto della complessità della procedura trattandosi di un piano familiare per il quale è stata anche predisposta la pratica di adesione alla "Rottamazione Quater" che ha comportato il ricalcolo della debitoria di entrambi i coniugi. Sullo stesso sono stati corrisposti n.3 acc.ti, per complessivi € 2.327,22, mentre l'importo residuo, di € 1.741,48, è stato addebitato in proporzione alla debitoria di ognuno dei coniugi,

per il 94% ad Annoscia (€1.636,99) e per il 6% (€104,49) al coniuge, nel rispetto di quanto previsto dall'art.66 co.5 del D.Lgs.14/2019.

Riguardo al compenso dell'advisor dott.ssa De Cosmo Lucia, esso è stato inserito nel piano per € 2.300,00 sulla base del mandato sottoscritto dal debitore il 31/05/2022 e addebitato per il 94% (€ 2.162,00) ad Annoscia e per il 6% (138,00) al coniuge. Nel mandato allegato esso risulta essere stato determinato secondo Il Decreto Ministero di Giustizia 25 gennaio 2012 n.30 **(All.21 Mandato Dott.ssa De Cosmo)**;

13.GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA

La scrivente professionista ha provveduto ad una attenta disamina della documentazione depositata dai soggetti sovraindebitati a corredo della proposta presentata.

Sulla base della citata verifica e delle informazioni assunte può confermare che, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, la proposta depositata dai coniugi può ritenersi fondamentalmente completa ed attendibile.

Si ribadisce che con la proposta appena descritta i creditori sarebbero soddisfatti nella misura massima possibile in proporzione al patrimonio familiare, come descritto al precedente par.9.

La proposta di Accordo di Ristrutturazione depositata dai debitori, inoltre, risulta conforme a quanto esplicitamente richiesto dall'art.67 D.lgs.14/2019 commi 1 e 2 in quanto sono state fornite tutte le informazioni richieste dalla norma:

1. Elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
2. Consistenza e composizione del patrimonio;
3. Elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
4. Dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
5. Elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

Anche la completezza e attendibilità dei dati immessi nella proposta di ristrutturazione può dirsi confermata.

In concreto, sostanzialmente con piccole discrepanze, i dati del passivo e dell'attivo sono risultati coincidenti con quanto riscontrato a seguito dell'attività di verifica svolta dallo

Lopriore Maria

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

ALBO CTU TRIBUNALE DI BARI N.611

VIA BARI N.73- 70010 CAPURSO (BA)

pec :studiolopriore@legalmail.it - mail: studiolopriore@gmail.com

scrivente Organismo di Composizione della Crisi.

A conclusione della presente relazione e delle considerazioni sopra illustrate, **la sottoscritta dott.ssa Lopriore Maria, nella sua qualità di Gestore della Crisi,**

ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO

Sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda di ristrutturazione dei debiti, come richiesto dagli art.68 c.2 lett.c) D.Lgs.14/2019.

Con osservanza.

Capurso, 29/03/2023

Il Gestore della Crisi

Dott.ssa Maria Lopriore

F.to digitalmente art.24 d.lgs.82/2005

ALLEGATI:

ALL.1 Nominae accettazione

ALL.2 Domanda OCC

ALL.3 Certificato contestuale fam.resid.cittad.

ALL.4 Documento Annoscia Pietro

ALL.5 Documento Caporusso Maria

ALL.6 CU Annoscia Pietro 2022

ALL.7 CU Annoscia Giorgia 2019

ALL.8 Attestazione Isee

ALL.9 CRIF Annoscia

ALL.10 CRIF Caporusso

ALL.11 Anagrafica Cassetto Fiscale Caporusso Maria

ALL.12 Anagrafica Cassetto Fiscale Annoscia Pietro

ALL.13 Estratti Conto BCC 2019-2021

ALL.14 Autocertificazioni coniuge

ALL.15 Autocertificazioni debitore

ALL. 16 Scala di equivalenza ISEE

ALL.17 Atto compravendita abitazione principale

- ALL.18 Convenzione matrimoniale
- ALL.19 Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio
- ALL.20 Compenso OCC
- ALL.21 Mandato Dott.ssa De Cosmo
- ALL.22 Visura Aci tg. DL634JN
- ALL.23 Visura storica per immobile
- ALL.24 Rinuncia all'eredita'
- ALL.25 Situazione debitoria INPS
- ALL.26 Visura Camerale Annoscia
- ALL.27 Visura Camerale Peter Casa Srls
- ALL.28 Visura Camerale New Shopping
- ALL.29 Visura Camerale Caporusso
- ALL.30 ADE - Banca dati quotazioni immobiliari
- ALL.31 Visura di non esistenza protesti Annoscia
- ALL.32 Visura di non esistenza protesti Caporusso
- ALL.33 Ispezione ipotecaria
- ALL.34 Visura Pra Annoscia Pietro
- ALL.35 Visura Pra Caporusso Maria
- ALL.36 Comunicazione ai sensi del decreto ristori
- ALL.37 Dichiarazione AER- Fascicolo 014 2022 11785 - n. i. 30 - con ipoteca
- ALL.38 Dichiarazione AER - Fascicolo 014 2022 11786 - n. i. 333
- ALL.39 Dichiarazione AER - Fascicolo 014 2022 11787 - n. i. 334
- ALL.40 Precisazione dp. agenzia entrate
- ALL.41 Precisazione comune di bari
- ALL.42 Precisazione crediti Comune di Modugno
- ALL.43 Precisazione Regione Puglia
- ALL.44 Precisazione Inps
- ALL.45 Precisazione Compass
- ALL.46 Definizione agevolata Caporusso
- ALL.47 Definizione agevolata Annoscia